D.R. n. 2 del 10/07/2020

OGGETTO: Bando relativo alla indizione di pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca presso il Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazioni dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi.

IL RETTORE

VISTA la Legge 9 maggio 1989, n. 168 ed in particolare l'art. 6 in base al quale le Università sono dotate di autonomia regolamentare;

VISTO il "Testo Unico delle disposizioni legislative e regolamentari in materia di documentazione amministrativa" emanato con il D.P.R. 28 dicembre 2000, n. 445 e successive modifiche e integrazioni;

VISTO il D.I. 17 aprile 2003 riguardante i criteri e le procedure per l'accreditamento delle Università Telematiche;

VISTO il D.M. 1° marzo 2004, pubblicato sul Supplemento Ordinario n. 48 alla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 65 del 18 marzo 2004, con il quale, nel rispetto delle procedure previste dal D.I. 17 aprile 2003, è stato istituito questo Ateneo;

VISTO lo Statuto di questo Ateneo pubblicato sulla Gazzetta Ufficiale – Serie Generale – n. 137 del 15 giugno 2017;

VISTO il D.Lgs. 30 giugno 2003, n. 196 contenente il "Codice in materia di protezione dei dati personali", così come modificato e integrato dal Regolamento UE 2016/679 del Parlamento Europeo e del Consiglio del 27 aprile 2016;

VISTA la legge 15 aprile 2004, n. 106 recante "Norme relative al deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTO il D.Lgs. 7 marzo 2005, n. 82 così come modificato dal D.Lgs. 30 dicembre 2010, n. 235, denominato "Codice dell'Amministrazione Digitale";

VISTO il D.P.R. 11 febbraio 2005, n. 68 con cui è stato emanato il "Regolamento recante disposizioni sull'utilizzo della Posta Elettronica Certificata", a norma dell'art. 27 della legge 16 gennaio 2003, n. 3;

VISTO il D.Lgs. 11 aprile 2006, n. 198 contenente il "Codice delle pari opportunità tra uomo e donna, a norma dell'articolo 6 della legge 28 novembre 2005, n. 246";

VISTO il D.P.R. 2 maggio 2006, n. 252 con cui è stato emanato il "Regolamento recante norme in materia di deposito legale dei documenti di interesse culturale destinati all'uso pubblico";

VISTA la Legge 30 dicembre 2010, n. 240, recante "Norme in materia di organizzazione delle università, di personale accademico e reclutamento, nonché delega al Governo per incentivare la qualità e l'efficienza del sistema universitario", ed in particolare l'art. 22 relativo al conferimento degli assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;

VISTO il Decreto Ministeriale 9 marzo 2011 n. 102 con cui è stato determinato l'importo minimo degli assegni di ricerca di cui all'art. 22, Legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTO il D.M. 29 luglio 2011, n. 336 recante la "Determinazione dei settori concorsuali, raggruppati in macrosettori concorsuali di cui all'art. 15 della legge 30 dicembre 2010, n. 240";

VISTA la legge 12 novembre 2011, n. 183 – Legge di Stabilità 2012 – ed in particolare l'art. 15 recante disposizioni in materia di certificati e dichiarazioni sostitutive;

VISTO il D.M. 30 ottobre 2015, n. 855 recante la "Rideterminazione dei macrosettori e dei settori concorsuali";

VISTO il Codice Etico dell'Ateneo;

VISTO il D.M. 12 giugno 2012, n. 159 recante la "Rideterminazione dei settori concorsuali ai sensi dell'art. 5 del D.M. 29 luglio 2011, n. 336";

VISTO il Regolamento di Ateneo per il conferimento degli assegni per la collaborazione in attività di ricerca emanato ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240;

VISTA la nota con cui è stata richiesta l'attivazione di un assegno di ricerca di durata annuale presso il Dipartimento di DFNSR nell'Area 2 – Scienze fisiche, nell'Area 03 - Scienze chimiche e nell'Area 09 - Ingegneria industriale e dell'informazione dal titolo: "Simulazione (e.g. via ASPEN) e test (e.g. via test bench reactor) di processi termo-elettrochimici avanzati per la conversione di energia con particolare riguardo a gassificazione a vapore a letto fluido a riscaldamento indiretto accoppiata con celle a combustibile SOFC tramite condizionamento a caldo nell'ambito del progetto europeo BLAZE - Biomass Low cost Advanced Zero Emission small-to-medium scale integrated gasifier-fuel cell combined heat and power plant Grant Agreement (GA) N. 815284";

ACCERTATA la relativa copertura finanziaria;

PRESO ATTO dell'accettazione della suddetta proposta da parte dei competenti Organi Accademici;

RITENUTO di dover quindi provvedere all'emanazione del relativo bando di indizione di pubblico concorso, per titoli e colloquio;

VALUTATO ogni altro elemento opportuno;

DECRETA

Art. 1
Oggetto

1. È indetto pubblico concorso, per titoli e colloquio, per il conferimento di n. 1 assegno per lo svolgimento di attività di ricerca come di seguito specificato:

TITOLO	Simulazione (e.g. via ASPEN) e test (e.g. via test bench reactor) di processi termo-elettrochimici avanzati per la conversione di energia con particolare riguardo a gassificazione a vapore a letto fluido a riscaldamento indiretto accoppiata con celle a combustibile SOFC tramite condizionamento a caldo nell'ambito del progetto europeo BLAZE - Biomass Low cost Advanced Zero Emission small-to-medium scale integrated gasifier-fuel cell combined heat and power plant Grant Agreement (GA) N. 815284";
TITLE	Simulation (e.g. via ASPEN) and test (e.g. via test bench reactor) of advanced thermo-electrochemical processes for energy conversion with particular regard to fluidised bed indirectly heated steam biomass gasification coupled to SOFC via hot gas conditioning in the framework of the European project BLAZE - Biomass Low cost Advanced Zero Emission small-to-medium scale integrated gasifier-fuel cell combined heat and power plant Grant Agreement (GA) N. 815284";
	Il presente progetto di ricerca mira a studiare sistemi di generazione di energia elettrica e calore ad alta efficienza (50% contro 15-20%) e "zero" emissioni

OBIETTIVI FORMATIVI	(nessun particolato e quasi nulle emissioni di inquinanti) da biomasse residuali tramite simulazioni di sistema (e.g. ASPEN per valutare l'impianto pilota in costruzione) e sperimentazioni di laboratorio.
EDUCATIONAL GOALS	The present research project aims to study high efficiency electricity and heat generation systems (50% against 15-20%) and "zero" emissions (no particulate and almost zero emissions of pollutants) from residual biomass via system simulations (e.g. ASPEN to evaluate the pilot plant under construction) and laboratory experiments.
NUMERO ASSEGNI	1
DURATA	12 MESI
STRUTTURA	Dipartimento di Fisica Nucleare, Subnucleare e delle Radiazioni
S.C.	02/B3 - 03/A1 – 03/A2 – 03/B1 — 03/C2 – 09/C1 – 09/C2 – 09/D2 – 09/D3
S.S.D.	FIS/07 - CHIM/01-04– CHIM/07– ING-IND/09 – ING-IND/10 – ING-IND/23 – ING-IND/25 – ING-IND/27
RESPONSABILE DELLA RICERCA	Prof. Enrico Bocci
TITOLO DI ACCESSO	✓ diploma di laurea di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999; ✓ diploma di laurea specialistica ai sensi del D.M. 509/1999; ✓ Diploma di laurea magistrale ai sensi del D.M. 270/2004;
COMPETENZE RICHIESTE E TITOLI PREFERENZIALI	✓ dottorato in ingegneria industriale o chimica o energetica o analoghe; (titolo preferenziale) ✓ competenza su programmi di simulazione e analisi sperimentali di processi/impianti con particolare riferimento ai processi/impianti termo-elettrochimici; (titolo preferenziale)

	✓ competenza in progetti di ricerca e Project Management; (titolo preferenziale)

2. L'assegno è finalizzato a consentire a soggetti qualificati lo svolgimento dell'attività di ricerca delle strutture dell'Università.
3. L'assegno, compresi gli eventuali rinnovi, non può avere complessivamente una durata superiore a sei anni, ad esclusione del periodo in cui l'assegno è stato fruito in coincidenza con il dottorato di ricerca senza borsa, nel limite massimo della durata legale del relativo corso. L'eventuale rinnovo è subordinato ad una positiva valutazione dell'attività svolta da parte del Consiglio della struttura, oltre che alla effettiva disponibilità dei fondi di bilancio.

Art. 2
Requisiti di partecipazione

1. Possono partecipare alla selezione coloro che siano in possesso di un diploma di laurea di durata non inferiore a 4 anni, previsto dagli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/1999, o di laurea specialistica/magistrale, ai sensi rispettivamente dei DD.MM. n. 509/1999 e n. 270/2004, accompagnato da curriculum scientifico professionale idoneo allo svolgimento attività di ricerca.
2. I candidati in possesso di titolo accademico conseguito all'estero, che non sia già stato dichiarato equipollente ai sensi della normativa vigente, devono allegare alla domanda di partecipazione i documenti utili a consentire alla Commissione giudicatrice di dichiararne l'equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione. I predetti documenti devono essere tradotti e legalizzati dalle competenti rappresentanze diplomatiche italiane all'estero, secondo le vigenti norme in materia di ammissione di studenti stranieri a corsi di studio delle Università italiane.
3. I requisiti prescritti devono essere posseduti alla data di scadenza del termine utile per la presentazione delle domande di ammissione.
4. I candidati sono ammessi con riserva alla procedura di selezione. L'Amministrazione può disporre in ogni momento, con provvedimento motivato, l'esclusione per difetto dei requisiti prescritti. Tale provvedimento verrà comunicato all'interessato mediante raccomandata con avviso di ricevimento.
5. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti al personale di ruolo delle università, delle istituzioni e degli enti pubblici di ricerca e sperimentazione, dell'Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e dell'Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché delle istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma quarto, del D.P.R. 11 luglio1980, n. 382.
6. Gli assegni di ricerca possono essere conferiti ai dipendenti di Amministrazioni Pubbliche diverse da quelle indicate nel comma precedente, che si collochino in aspettativa senza assegni presso l'Amministrazione di appartenenza per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando.

7. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che partecipano, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.
8. Ai sensi dell'art.18, comma1, lett. *b)* e *c)* della Legge n.240 del 30 dicembre 2010, gli assegni di ricerca non possono essere conferiti a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento/centro di ricerca o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo.
9. Gli assegni di ricerca non possono essere conferiti ai titolari di contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e all'art. 24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui al comma 5 del presente articolo, la cui durata complessiva, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando, superi i dodici anni, anche non continuativi, come previsto dall'art. 22, comma 9 della citata Legge; ai fini del calcolo del limite temporale non vengono presi in considerazione i periodi di aspettativa per maternità o per motivi di salute.

Art. 3
Importo dell'assegno di ricerca

1. Ai sensi del Decreto Ministeriale 9 marzo 2011, n. 102, l'importo lordo annuo dell'assegno di ricerca, banditi ai sensi dell'art. 22 della legge 30 dicembre 2010, n. 240, è determinato in una somma pari a 19.367,00 euro.
2. Tale importo, che si intende al netto degli oneri a carico dell'amministrazione erogante, è attribuito al beneficiario in rate mensili.
3. A decorrere dall'anno 2011, agli assegni per lo svolgimento dell'attività di ricerca si applicano, in materia fiscale, le disposizioni di cui all'articolo 4 della Legge 13 agosto 1984, n.476, nonché, in materia previdenziale, quelle di cui all'articolo 2, commi 26 e seguenti, della Legge 8 agosto 1995, n. 335 e successive modificazioni, in materia di astensione obbligatoria per maternità, le disposizioni di cui al decreto del Ministro del lavoro e della previdenza sociale 12 luglio 2007, pubblicato nella G.U. n.247 del 23 ottobre 2007, e, in materia di congedo per malattia, l'art.1, comma 78, della Legge 27 dicembre 2006, n. 296, successive modificazioni. Nel periodo di astensione obbligatoria per maternità, l'indennità corrisposta dall'INPS ai sensi dell'art. 5 del citato decreto 12 luglio 2007 è integrata dall'Università fino a concorrenza dell'intero importo dell'assegno di ricerca.

Art. 4
Domande e termine di presentazione

1. La domanda di partecipazione, redatta in carta libera, utilizzando il modello allegato al presente bando, deve essere inoltrata al Rettore dell'Università degli Studi Guglielmo Marconi, **entro le ore 23:59 del 10 agosto 2020,** attraverso Posta Elettronica Certificata (PEC), all'indirizzo concorsi@pec.unimarconi.it.
   La validità della trasmissione e ricezione del messaggio di posta elettronica certificata è attestata rispettivamente dalla ricevuta di accettazione e dalla ricevuta di avvenuta consegna. La domanda e i documenti devono essere sottoscritti e accompagnati dalla

scansione del documento di identità del candidato con propria firma digitale, oppure inviati in formato non modificabile debitamente sottoscritti e accompagnati dalla scansione del documento di identità del candidato. La ricevuta di ritorno viene inviata automaticamente dal gestore di PEC.

L'Amministrazione universitaria non si assume alcuna responsabilità nel caso in cui i file trasmessi non siano leggibili.

L'invio potrà essere effettuato esclusivamente da altra PEC personale del candidato e non sarà ritenuta valida la domanda trasmessa da un indirizzo di posta elettronica non certificata.

2. Nell'oggetto della PEC devono risultare le seguenti indicazioni:
   a) le generalità del candidato;
   b) gli estremi della procedura selettiva.
3. Nella domanda di partecipazione, da redigersi in lingua italiana, il candidato dovrà dichiarare sotto la propria responsabilità ed ai sensi degli articoli 46 e 47 del decreto del Presidente della Repubblica 28 dicembre 2000, n.445:
   a) le proprie generalità, la data ed il luogo di nascita, la propria cittadinanza, il codice fiscale, la residenza ed il recapito eletto agli effetti del concorso, specificando il codice di avviamento postale, il numero telefonico, l'eventuale numero di fax e l'indirizzo di posta elettronica;
   b) l'esatta denominazione del concorso a cui intende partecipare;
   c) il diploma di laurea posseduto, la votazione riportata, il titolo della tesi, il nome del relatore, nonché la data e l'Università presso la quale è stato conseguito il diploma, ovvero il titolo accademico equipollente conseguito presso un'Università straniera oppure, nel caso in cui il titolo straniero non sia stato dichiarato equipollente, richiesta di dichiarazione di equipollenza, corredata dai documenti (copia del titolo accademico accompagnato da copia della traduzione legalizzata e munito della dichiarazione di valore, nonché certificato con indicazione delle prove sostenute e relativa valutazione, accompagnato anch'esso da copia della traduzione legalizzata) utili a consentire alla Commissione giudicatrice la dichiarazione di equipollenza ai soli fini della partecipazione alla procedura di selezione (i documenti dovranno essere presentati secondo le modalità di cui all'articolo 2, comma 2);
   d) l'eventuale diploma di dottore di ricerca posseduto, il titolo della tesi, il nome del coordinatore nonché la data di conseguimento del diploma e l'Università sede amministrativa del corso di dottorato;
   e) l'/gli eventuale/i assegno/i di ricerca di cui è stato precedentemente titolare;
   f) gli eventuali altri titoli conseguiti (diplomi di specializzazione e attestati di frequenza a corsi di perfezionamento post lauream, conseguiti in Italia o all'estero, svolgimento di una documentata attività di ricerca presso soggetti pubblici o privati con contratti, borse di studio o incarichi, sia in Italia che all'estero, ecc.);
   g) di sostenere la prova di conoscenza della lingua inglese;
   h) l'eventuale dipendenza da una Pubblica Amministrazione;
   i) di non superare il limite massimo temporale di dodici anni, anche non continuativi, considerando la durata complessiva dei contratti di cui all'art. 22 (*Assegni di ricerca*) e

all'art.24 (*Ricercatori a tempo determinato*) della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010, intercorsi anche con altri Atenei e/o con gli altri soggetti di cui alla successiva lett. *j)* del presente comma, unitamente alla durata del contratto di cui al presente bando;

j) di non essere personale di ruolo presso Università, Istituzioni ed Enti Pubblici di ricerca e sperimentazione, Agenzia Nazionale per le nuove tecnologie, l'energia e lo sviluppo economico sostenibile (ENEA) e Agenzia Spaziale Italiana (ASI), nonché istituzioni il cui diploma di perfezionamento scientifico è stato riconosciuto equipollente al titolo di dottore di ricerca ai sensi dell'art.74, comma quarto, del D.P.R.11 luglio 1980 n.382;

k) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art.18, comma 1, lett. b) e c) della Legge n.240 del 30 dicembre 2010;

l) di impegnarsi a comunicare tempestivamente ogni eventuale cambiamento della propria posizione di cui alle lettere h), i), j), k), nonché della residenza o del recapito;

m) di aver preso visione della normativa prevista dal bando di concorso e di accettarne integralmente il contenuto senza riserva alcuna.

4. Alla domanda di partecipazione il candidato dovrà allegare:
   a) il proprio curriculum scientifico professionale debitamente sottoscritto;
   b) gli ulteriori eventuali titoli ritenuti utili ai fini della procedura;
   c) l'elenco delle pubblicazioni, dettagliato secondo le modalità internazionali, comprensivo di tutti gli autori;
   d) le pubblicazioni di cui al precedente punto b);
   e) fotocopia sottoscritta del documento d'identità in corso di validità e del codice fiscale.
5. Non è consentito fare riferimento a documenti e pubblicazioni già presentati per la partecipazione ad altri concorsi indetti dall'Università degli Studi Guglielmo Marconi.
6. Non saranno prese in considerazione le domande non sottoscritte, quelle prive dei dati anagrafici, della documentazione e delle dichiarazioni indicate nel presente articolo, dell'esatta denominazione del concorso cui si intende partecipare, nonché quelle prodotte oltre il termine indicato nel comma 1. Ai candidati la cui domanda sia stata dichiarata inammissibile sarà data comunicazione dell'esclusione dal concorso.
7. L'Amministrazione non ha alcuna responsabilità per il caso di dispersione di comunicazioni dipendente da inesatte indicazioni della residenza e del recapito da parte del candidato oppure da mancata o tardiva comunicazione del cambiamento degli stessi, né per eventuali disguidi postali o telegrafici o comunque imputabili a fatto di terzi, a caso fortuito o forza maggiore.

Art. 5
Commissione giudicatrice

La valutazione verrà effettuata da una Commissione composta dai docenti di seguito indicati:

- Prof. Matteo Martini
- Prof. Enrico Bocci
- Prof. Fabrizio Fontana

La Commissione si riunirà:

- ✓ **il giorno 20 agosto 2020, per la valutazione dei titoli;**
- ✓ **il giorno 25 agosto 2020, per lo svolgimento della prova orale.**

Art. 6
Procedure di selezione

1. La selezione si attua mediante la valutazione comparativa dei titoli presentati dai candidati, integrata da un colloquio. Durante il colloquio verrà valutata anche la conoscenza della lingua inglese.
2. Il candidato deve dimostrare, attraverso il curriculum e la documentazione presentata, di possedere competenze specifiche in merito all'attività da svolgere. In particolare, deve dimostrare di possedere le competenze specifiche di cui all'art. 1, comma 1.
3. Per la valutazione comparativa dei candidati, la Commissione giudicatrice dispone di cento punti di cui quaranta riservati ai titoli e sessanta riservati al colloquio.
4. I quaranta punti riservati ai titoli sono ripartiti, a cura della Commissione giudicatrice, sulla base di specifici criteri definiti prima dell'esame delle domande di partecipazione.
5. Successivamente alla valutazione dei titoli la Commissione comunicherà al Responsabile del Procedimento l'elenco dei candidati ammessi al colloquio. Tale elenco verrà tempestivamente pubblicato sul sito dell'Ateneo, nella Sezione "Bandi e Concorsi" (https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi), unitamente all'indicazione dell'orario di convocazione. **Tale pubblicazione costituisce notifica agli interessati che non riceveranno alcuna ulteriore comunicazione dall'Amministrazione Universitaria.**
6. Sono ammessi al colloquio i candidati che conseguiranno una valutazione dei titoli non inferiore a trenta punti.
7. **Considerato l'attuale stato di emergenza sanitaria, la valutazione dei titoli e il colloquio verranno svolti in modalità telematica.** In particolare, il colloquio dovrà svolgersi mediante l'utilizzo di strumenti telematici idonei a consentire la comunicazione audio/video in tempo reale e quindi il collegamento simultaneo tra il candidato e la Commissione. Per partecipare alla prova, il candidato dovrà esibire un documento di riconoscimento in corso di validità. La prova è validamente svolta solo laddove consenta l'identificazione del candidato al momento del collegamento e per tutta la durata della sessione. È in ogni caso esclusa qualsiasi responsabilità dell'Università in caso di problemi tecnici di qualsivoglia natura che non consentano il corretto avvio o lo svolgimento della prova.
8. La Commissione giudicatrice dovrà valutare, mediante l'esame, che il candidato possieda le conoscenze necessarie per svolgere la ricerca e accertare altresì la conoscenza della lingua inglese.
9. Il colloquio si intende superato se il candidato consegue una valutazione non inferiore a quaranta punti.
10. La mancata presentazione al colloquio sarà considerata come rinuncia al concorso.

11. La Commissione giudicatrice redigerà appositi verbali contenenti i criteri di valutazione, i giudizi individuali, il punteggio complessivo attribuito a ciascun candidato e la graduatoria di merito.

Art. 7
Formazione della graduatoria di merito

1. La graduatoria di merito è formata, in ordine decrescente, sulla base della somma dei punteggi ottenuti da ciascun candidato nella valutazione dei titoli e del colloquio. A parità di merito prevale il candidato di età anagrafica più giovane.
2. Il Rettore, con proprio decreto, accerta la regolarità degli atti concorsuali ed approva la graduatoria di merito. Sarà dichiarato vincitore il candidato utilmente collocato nella graduatoria di merito sotto condizione sospensiva dell'accertamento dei requisiti richiesti per la partecipazione alla procedura di selezione.
3. La graduatoria è immediatamente efficace.
4. Nel caso di rinuncia del vincitore, oppure di mancata accettazione o di mancato inizio dell'attività di ricerca entro i termini, l'assegno sarà conferito ai candidati che siano risultati idonei secondo l'ordine della rispettiva graduatoria.
5. La condizione di essere collocato nella graduatoria di merito di una procedura concorsuale non costituisce titolo per successive procedure di selezione.

Art. 8
Pubblicità degli atti del procedimento concorsuale

1. La Struttura assicura la pubblicità dei giudizi espressi dalla Commissione giudicatrice su ciascun candidato.
2. Gli esiti delle valutazioni saranno resi noti mediante pubblicazione sul sito dell'Ateneo, nella Sezione "Bandi e Concorsi" (https://www.unimarconi.it/it/bandi-e-concorsi).

Art. 9
Accettazione dell'assegno di ricerca

1. Il candidato risultato vincitore dovrà far pervenire, entro il termine perentorio di quindici giorni decorrenti da quello in cui avrà ricevuto il relativo invito, la seguente documentazione:
   a) dichiarazione di accettazione dell'assegno di ricerca;
   b) fotocopia del documento d'identità in corso di validità;
   c) fotocopia del codice fiscale.
   Il candidato risultato vincitore dovrà inoltre produrre una dichiarazione resa ai sensi degli articoli 46 e 47 del Decreto del Presidente della Repubblica 20 dicembre 2000, n.445 dalla quale risulti:
   a) nascita, residenza e cittadinanza;
   b) il diploma di laurea conseguito. Il vincitore in possesso di titolo accademico conseguito all'estero è tenuto ad allegare l'originale del titolo medesimo;
   c) l'eventuale diploma di dottorato conseguito, specificando se durante la frequenza del corso ha usufruito della borsa di studio e gli anni di fruizione;

d) di non essere contemporaneamente titolare di altro assegno per lo svolgimento di attività di ricerca;

e) di non cumulare l'assegno di ricerca con borse di studio qualsiasi titolo conferite tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca del titolare dell'assegno;

f) di non essere titolare di contratti di docenza universitaria né di aver incarichi di docenza continuativa nelle scuole;

g) di impegnarsi, qualora intenda intraprendere una attività lavorativa occasionale, a richiedere l'autorizzazione preventiva del docente responsabile della ricerca e del Rettore;

h) di non partecipare, per tutto il periodo di durata del contratto di cui all'articolo 10 del presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero;

i) di non essere in rapporto di parentela o di affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo ai sensi dell'art.18, comma1, lett. *b)* e *c)* della Legge n. 240 del 30 dicembre 2010;

j) di non essere dipendente di una Pubblica Amministrazione oppure, se dipendente, di essere utilmente collocato in aspettativa senza assegni per tutto il periodo della durata del contratto di conferimento dell'assegno di ricerca.

2. Il vincitore della procedura di selezione, che non manifesti la volontà di accettare l'assegno per la collaborazione ad attività di ricerca entro il termine indicato dal comma 1, decade dal diritto al conferimento dell'assegno di ricerca.
3. L'Amministrazione si riserva la facoltà di procedere ad idonei controlli sulla veridicità del contenuto delle dichiarazioni del vincitore. Qualora da tale controllo emergesse la non veridicità del contenuto delle dichiarazioni, il dichiarante decadrà dai benefici conseguenti al provvedimento emanato sulla base della dichiarazione non veritiera.

Art. 10
Conferimento dell'assegno di ricerca

1. L' assegno per lo svolgimento di attività di ricerca è conferito con contratto di diritto privato, nel quale sono indicati i diritti e gli obblighi contrattuali. Tale contratto non configura in alcun modo un rapporto di lavoro subordinato.
2. Il vincitore della selezione instaura con l'Università un rapporto di partecipazione finalizzato allo svolgimento di attività di ricerca. Tale rapporto non rientra nella configurazione istituzionale della docenza universitaria e del ruolo dei ricercatori universitari e quindi non può avere effetto utile ai fini dell'assunzione nei ruoli delle Università e degli Istituti Universitari italiani.
3. L' assegno decorre improrogabilmente dal primo giorno del mese successivo a quello in cui è stato stipulato il contratto.
4. Eventuali differimenti della data di inizio verranno consentiti esclusivamente ai vincitori che, alla data di ricezione della comunicazione del conferimento dell'assegno, documentino di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.

5. I soggetti beneficiari del differimento del termine di inizio di attività sono tenuti ad esibire all'Amministrazione un certificato dell'autorità medica che giustifichi il differimento. Il titolare dell'assegno dovrà comunque iniziare l'attività di ricerca il primo giorno del mese successivo al termine del periodo di differimento.
6. Il vincitore che non inizi l'attività di ricerca entro il termine previsto decade dal diritto all'assegno.

Art. 11
Svolgimento dell'attività di ricerca

1. L'attività dell'assegnista è svolta sotto la direzione del docente responsabile, indicato dalla struttura, e prevede lo svolgimento di una specifica attività strettamente legata a un programma di ricerca, o a una fase di esso, e non deve essere di mero supporto tecnico per lo svolgimento dei programmi di ricerca. Tale attività di ricerca sarà definita di concerto con il docente responsabile e allegata al contratto, di cui all'art.10, del quale sarà parte integrante.
2. L'assegnista svolge la propria attività, di norma, presso la struttura di afferenza del docente responsabile, avvalendosi delle attrezzature e dei servizi in essa disponibili. Previa autorizzazione del docente responsabile, l'attività può essere svolta presso altre strutture di ricerca dell'Università o presso qualificate strutture italiane o straniere di ricerca.

Art. 12
Mobilità degli assegnisti

1. Su proposta del docente responsabile, il Rettore può autorizzare l'assegnista a compiere missioni in Italia per la realizzazione del programma di ricerca e/o la presentazione dei risultati a consessi scientifici.

Art. 13
Valutazione dell'attività di ricerca

1. L'assegnista, almeno 30 giorni prima del termine di ciascun anno di attività, è tenuto presentare al Consiglio della struttura presso cui ha svolto la ricerca, una relazione scritta sull'attività svolta, accompagnata dal parere del docente responsabile. Il Consiglio esprimerà una valutazione in merito all'attività di ricerca.

Art. 14
Copertura assicurativa del titolare dell'assegno di ricerca

1. Il vincitore di assegni di ricerca sarà dotato di copertura assicurativa per infortuni e responsabilità civile verso terzi secondo le indicazioni fornite dall'Ateneo.

Art. 15
Incompatibilità

1. L'assegno non può essere cumulato con altri analoghi contratti di collaborazione alla ricerca.
2. L'assegno di ricerca è incompatibile con la partecipazione, durante tutto il periodo di durata del contratto di cui al presente bando, a corsi di laurea, laurea specialistica o magistrale, dottorato di ricerca con borsa o specializzazione medica, in Italia o all'estero.

3. L'assegno di ricerca non può essere conferito a coloro che abbiano un grado di parentela o affinità, fino al quarto grado compreso, con un docente appartenente al dipartimento/centro di ricerca o alla struttura ove si svolge l'attività di ricerca, ovvero con il Rettore, il Direttore Amministrativo o un componente del Consiglio di Amministrazione dell'Ateneo;
4. L'assegno di ricerca non può essere cumulato con borse di studio a qualsiasi titolo conferite, tranne che con quelle concesse da istituzioni nazionali o straniere utili ad integrare, con soggiorni all'estero, l'attività di ricerca dell'assegnista.
5. L'assegnista non può stipulare contratti di docenza universitaria né assumere incarichi di docenza continuativa nelle scuole, pena la risoluzione del contratto di conferimento dell'assegno.
6. Previa autorizzazione scritta del docente responsabile e del Rettore, l'assegnista può esercitare attività lavorativa occasionale, condizione che essa non pregiudichi lo svolgimento dell'attività di ricerca.

Art.16
Interruzioni

1. L'attività di ricerca potrà essere interrotta, previa comunicazione, qualora l'assegnista documenti di trovarsi nelle condizioni di gravidanza o puerperio o di malattia grave.
2. L'intera durata dell'assegno non può essere ridotta a causa delle interruzioni previste dal precedente comma.
3. Durante il periodo di interruzione dell'attività di ricerca viene sospesa l'erogazione del relativo assegno.

Art.17
Risoluzione del rapporto contrattuale

1. Il rapporto contrattuale instaurato tra l'Università e l'assegnista è risolto di diritto, senza obbligo di preavviso, nei seguenti casi:
   a) ingiustificato mancato inizio dell'attività di ricerca;
   b) violazione del regime delle incompatibilità previsto dalla normativa vigente concernente il conferimento di assegni per lo svolgimento di attività di ricerca;
   c) valutazione negativa, in caso di assegni pluriennali, sull'attività di ricerca espressa dal Consiglio della struttura presso la quale l'assegnista svolge l'attività di ricerca.
2. Nei casi di gravi inadempienze, il docente responsabile contesta per iscritto gli addebiti all'assegnista. Il Consiglio della struttura interessata, valutate le giustificazioni addotte dall'assegnista, può proporre la risoluzione del contratto.

Art.18
Recesso

1. L'assegnista che intenda recedere dal contratto è tenuto a darne comunicazione per l'adozione dei provvedimenti conseguenti.

Art. 19
Restituzione dei titoli

1. I candidati dovranno provvedere, a loro spese, al ritiro dei titoli e delle pubblicazioni presentate decorsi tre mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito.
2. Trascorsi sei mesi dalla data di pubblicazione della graduatoria di merito, l'Università non potrà essere ritenuta in alcun modo responsabile per i titoli e le pubblicazioni presentate dai singoli candidati.

Art. 20
Trattamento dei dati personali

1. I dati personali raccolti saranno oggetto di trattamento secondo quanto stabilito dalla normativa vigente nel rispetto dei criteri di correttezza e trasparenza ed esclusivamente per la finalità per la quale sono stati raccolti con l'ausilio di strumenti cartacei, informatici e telematici, e con l'adozione di tutte le misure idonee a garantirne la sicurezza.
2. Le medesime informazioni potranno essere comunicate unicamente alle Amministrazioni pubbliche direttamente interessate alla posizione giuridico - economica dei candidati risultati vincitori.

Art. 21
Responsabile del procedimento amministrativo

1. Ai sensi dell'articolo 5 della Legge 7 agosto 1990, n.241 e successive modificazioni ed integrazioni, il Responsabile del procedimento amministrativo attinente alla procedura concorsuale di cui al presente bando, è il Dott. Marco Belli, Responsabile della Ripartizione post lauream.

Art. 22
Rinvio normativo

1. Per quanto non espressamente disciplinato nel presente bando, si applicano le disposizioni previste dalla vigente normativa in materia.
   Il medesimo bando costituisce lex specialis della selezione, pertanto la partecipazione alla stessa comporta implicitamente l'accettazione, senza riserva alcuna, di tutte le disposizioni ivi contenute.

Roma, 10 luglio 2020

Università degli Studi Guglielmo Marconi USGM

IL RETTORE
Prof.ssa Alessandra Spremolla Briganti

Ricevuto originale firmato
per la raccolta Decreti
Roma, 10 LUG 2020